

ANTIRICICLAGGIO/ Gli obblighi imposti dal regolamento e le indicazioni dell'Ufficio italiano cambi

# Professionisti costretti alla delazione

La denuncia delle operazioni sospette, all'oscuro del cliente

DI LUCIANO DE ANGELIS

**P**rofessionisti quali spie forzate dell'Ufficio italiano cambi, a rischio e costo del cliente. Spetterà a dottori commercialisti, ragionieri, notai, avvocati, revisori contabili e consulenti del lavoro infatti, individuare eventuali anomalie, in operazioni poste in essere dai propri clienti, che possano prefigurare il rischio di riciclaggio. La segnalazione all'Uic potrà essere anticipata anche attraverso un preavviso telefonico o via fax.

## L'OPERAZIONE SOSPETTA

Nell'ambito delle proprie prestazioni i professionisti avranno l'obbligo di segnalare (a pena di sanzioni amministrative particolarmente rilevanti) tutte quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano lo stesso a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il

## Come individuare le operazioni sospette

- a)** coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) come non cooperativi
- b)** operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato
- c)** operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate
- d)** esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati
- e)** ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni
- f)** ingiustificata interposizione di soggetti terzi
- g)** ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzo non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura dell'operazione
- h)** comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi

denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell'art. 11 del regolamento di attuazione del dlgs 56/04 si evidenzia come tali operazioni debbano essere valutate nel tempo in relazione ai rapporti intrattenuti con i rispettivi clienti, «rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo del rischio di riciclaggio». Si tratta, evidentemente, di una platea molto elevata di operazioni sulle quali il professionista è chiamato a esprimere un giudizio di merito, sulla base del quale provvedere o meno alla segnalazione richiesta. L'impressione traibile dal dettato regolamentare è che da tali segnalazioni non possono, altresì, essere escluse tutte quelle notizie che possono essere assunte anche attraverso le operazioni di registrazioni contabili, redazioni di bilanci e predisposizioni di dichiarazioni fiscali. Secondo l'Uic (sulla base delle istruzioni operative in via di emanazione) i criteri generali per l'individuazione delle ope-

razioni sospette dovrebbero essere quelli esposti nella tabella riprodotta in pagina.

#### L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale dovrà provvedere alla segnalazione personalmente e senza ritardo, ove possibile, anteriormente, al compimento dell'operazione oggetto della prestazione medesima. Nell'ambito delle società di revisione, il responsabile della revisione che intrattiene i rapporti col cliente dovrà provvedere a segnalare le operazioni sospette al titolare dell'attività o al legale rappresentante della società, i quali dopo aver valutato dette segnalazioni provvederanno all'invio all'Uic. Sia i professionisti che le società di revisione, si legge nelle istruzioni applicative, potranno preavvisare telefonicamente o via fax l'Uic, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, mentre la segnalazione vera e propria dovrà avvenire secondo schemi predeterminati. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui le informazioni vengano attinte nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario (sugli obblighi anticiclaggio per gli avvocati si veda altro articolo a pagina 48).

#### RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

L'art. 9, c.3, del regolamento

prevede che le segnalazioni effettuate all'Uic sulla base della legge anticiclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale. Ne consegue che sulla base di esse gli ordini professionali non potranno comminare sugli iscritti alcuna sanzione (in particolare la sospensione dall'albo). Inoltre, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla legge 197/91, tali segnalazioni non comportano né per il professionista né per i suoi dipendenti e collaboratori, responsabilità di ordine civile, penale o amministrativo.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono anche agli atti connessi alla segnalazione che possono indurre l'Uic alla sospensione delle operazioni segnalate (per un massimo di 48 ore). È fatto espresso divieto di dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dagli obblighi anticiclaggio. In virtù di ciò, al professionista è inibita la possibilità di ogni comunicazione sulla sua segnalazione al soggetto segnalato. Tutto ciò finirà per trasformare dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai in vere e proprie «spie» dei propri clienti ingenerando di fatto un nocumento degli stessi soggetti che, da un lato pagano il professionista e dall'altro manifestano verso lo stesso la loro fiducia effettuando specifiche rivelazioni. (riproduzione riservata)